



L'EVOLUZIONE NORMATIVA

INAIL



**Imparare oggi significa vivere e lavorare in maniera
più serena domani.**

La prudenza non è mai troppa e la
sicurezza non è mai abbastanza.

INAIL



Le origini

La prima produzione normativa in tema di sicurezza sul lavoro risale alla fine del secolo XIX quando si sentì l'esigenza di tentare di arginare il fenomeno infortunistico derivato dalla crescita senza regole del lavoro all'interno delle fabbriche e dall'uso sempre più diffuso e spregiudicato di macchinari ed attrezzature privi delle più elementari misure di sicurezza.

Il legislatore dell'epoca, che considerava gli infortuni sul lavoro un fattore inevitabile legato alla produzione industriale.



Le origini

L'articolo 2087 codice civile del 1942 impone all'imprenditore di adottare:

“nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Tale norma, infatti, ha sin dall'origine assunto il ruolo di fulcro del sistema di sicurezza sul lavoro a seguito della sua ampia formulazione che impone all'imprenditore l'obbligo di salvaguardare la salute dei propri dipendenti con l'adozione di tutte le misure di sicurezza richieste, secondo il principio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”



Dalla Costituzione al D.lgs 626

Con la **Costituzione, promulgata nel 1948**, la tutela della salute e della salubrità dell'ambiente di lavoro assume rilievo pubblicistico grazie alle disposizioni contenute, rispettivamente, **nell'art. 32** in base al quale il diritto alla salute ed all'integrità fisica diventa un diritto fondamentale dell'individuo, **nell'art. 35** che garantisce la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ed, infine, **nell'art. 41** in virtù del quale **l'iniziativa economica privata**, seppur dichiarata libera, ***“non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”***



Dalla Costituzione al D.lgs 626

*Dopo questi primi interventi legislativi sporadici viene emanata la prima disciplina organica che risale alla seconda metà degli anni '50 quando grazie ad una delega contenuta nella **legge 12 febbraio 1955, n. 51**, il Governo predispose una serie di decreti presidenziali in materia di sicurezza sul lavoro con i quali si cercò di contenere il fenomeno infortunistico nei luoghi di lavoro.*

Dalla Costituzione alla 626

L'impianto normativo, che costituiva uno dei due pilastri portanti del nostro sistema normativo in tema di sicurezza sul lavoro, poggiava essenzialmente sui:

- ✓ **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547**, (regolamento generale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)
- ✓ **D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164** (attività edilizia)
- ✓ **D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303**. (norme generali per l'igiene sul lavoro)



Dalla Costituzione al D.lgs 626

I **quattro caratteri** fondamentali della normativa degli anni cinquanta erano:

- Lo scopo di realizzare la **protezione obiettiva**;
- il **principio di tassatività** secondo cui le misure di sicurezza sono inderogabili, indisponibili, insostituibili ed infungibili;
- il criterio di **presunzione assoluta di pericolo**;
- il **primato assoluto** delle esigenze di sicurezza.



Dalla Costituzione al D.lgs 626

Dopo l'ampia produzione normativa degli anni '50 inizia un lungo periodo di stasi, interrotto agli inizi degli anni '70 quando nello "Statuto dei lavoratori" viene affermato che i lavoratori, mediante loro rappresentanze, sono chiamati a:

“controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” (art. 9, legge 20 maggio 1970, n. 300).

Dalla Costituzione alla 626

La sicurezza sul lavoro costituiva uno degli obiettivi principali della **legge 23 dicembre 1978, n. 833**, di riforma del servizio sanitario nazionale, nella quale venne ribadita la necessità della “prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro” (art. 2, n. 2)

Da segnalare che **nell'art. 24**, vi era delega mai esercitata dal Governo per l'emanazione di un T.U. che avrebbe dovuto riordinare e innovare tutta la materia della sicurezza sul lavoro per ovviare alla disomogeneità derivata da una produzione normativa sino ad allora poco coordinata.



Dalla Costituzione alla 626

Un rilevante impulso alla produzione legislativa nazionale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro è derivato dall'applicazione del diritto comunitario, le cui fonti sono indicate nell'art. 249 del Trattato di Nizza.

Si definiscono “fonti normative” gli atti mediante cui vengono prodotte le norme giuridiche. Per quanto attiene al campo della sicurezza e igiene del lavoro, vengono prese in considerazione:

- 1) fonti di origine internazionale (ad esempio Convenzioni e Raccomandazioni dell’O.I.L. - I.L.O. - Organizzazione Internazionale del Lavoro, ecc.);
- 2) fonti di origine comunitaria (Regolamenti, Decisioni, Direttive, ecc.);
- 3) fonti di origine statale (leggi ordinarie, decreti, ecc.);
- 4) fonti di origine regionale e provinciale (leggi regionali e provinciali, ecc.);
- 5) fonti di origine negoziale (contratti collettivi nazionali di lavoro, ecc.).



IL DECRETO LEGISLATIVO

N. 626

19 SETTEMBRE 1994

INAIL



Il Decreto Legislativo 626

La **formazione** rientrava tra le misure generali di tutela (art. 3, co. 1, lett. s) e imponeva al datore di lavoro di fornire una formazione sufficiente ed adeguata sul tipo di produzione nonché sulla sicurezza sul lavoro individuale e collettiva all'interno dell'ambiente di lavoro con particolare riguardo ai rischi esistenti, ai possibili danni che ne potevano derivare e sulle misure richieste per fronteggiarli.



Il Decreto Legislativo 626

Nelle misure generali di tutela era collocata anche l'informazione dei lavoratori che riguardava:

- **i rischi sulla sicurezza** individuale e collettiva,
- **le misure e gli accorgimenti** adottati per la prevenzione e la protezione,
- **i pericoli** legati all'uso di sostanze pericolose,
- **le procedure** di pronto soccorso e di evacuazione in caso di incendio,
- **i nominativi del RSPP e del medico competente.**



Il Decreto Legislativo 626

L'**addestramento** serviva ad impraticare i lavoratori sull'uso pratico delle nozioni apprese con la formazione e l'informazione.

Esso riguardava, ad esempio:

- ✓ le attrezzature di lavoro,
- ✓ l'uso dei dispositivi di protezione individuali,
- ✓ la protezione dagli agenti chimici.

1955 → 1994 → 1996 → 2008

**APPROCCIO
"COMMAND E
CONTROL"**

DLgs 626

**APPROCCIO
"ORGANIZZATIVO
E GESTIONALE"**

DLgs 81/08

SISTEMA RIGIDO

- Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione
- Eccessiva frammentazione legislativa
- Rispetto formale alla conformità

SISTEMA FLESSIBILE

- Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione
- Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
- Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione



MODELLO FILOSOFICO ANNI 50

Prevenzione **OGGETTIVA**

**LA PREVENZIONE DEMANDATA ALLE MACCHINE,
ATTREZZATURE, IMPIANTI**





MODELLO FILOSOFICO ANNI 50

Prevenzione **SOGGETTIVA**

**IL LAVORATORE E' AL CENTRO NELL'UNIVERSO
LAVORO**



**CIASCUNO DI NOI E' RESPONSABILE DELLA PROPRIA
ED ALTRUI SICUREZZA**





***IL DECRETO LEGISLATIVO
81/2008***

AGGIORNATO

AL 106/2009

INAIL



E' composto da :

- **306 articoli**
- **Titoli XIII**
- **Allegati 51**
- **26 definizioni nel Titolo I**
- **“ datore di lavoro” è ripetuto circa 570 volte**
- **Rimando a circa 50 decreti attuativi**



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
INNOVAZIONI

- **AGGIORNA LE DEFINIZIONI** in base alla dottrina giurisprudenziale
- **ALLARGA** il campo di applicazione
- **INTRODUCE** l'interpello (Commissione per gli interpelli)
- **AUMENTANO** le misure di tutela



- **INSERISCE** il principio della delega di funzioni di rilevanza penale
- **AUMENTA** gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente, del preposto e delle altre figure esterne
- **IDENTIFICA** i diritti ed i doveri su addestramento e formazione
- **RIDEFINISCE** il ruolo del Medico Competente e della sorveglianza sanitaria



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
INNOVAZIONI

- **AUMENTA** i diritti degli RLS
- **INTRODUCE** i RLS di sito e territoriali (RLST) ed a questi ultimi un fondo di sostegno gestito dall'INAIL
- **VALORIZZA** il ruolo degli organismi paritetici e della Commissione consultiva



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
PRINCIPI FILOSOFICI

**LE BASI ED I PRINCIPI DEL MODELLO
FILOSOFICO PREVENZIONALE DEL T.U.
SONO RIPORTATE NEL TITOLO I,
ALL'ART.15:**

“Misure generali di tutela”



1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;**
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;**
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;**



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
PRINCIPI FILOSOFICI

- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;**
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;**
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;**
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;**
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro**
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;**
- l) il controllo sanitario dei lavoratori**



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
PRINCIPI FILOSOFICI

- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;***
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;***
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;***
- p) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;***
- q) I istruzioni adeguate ai lavoratori;***
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;***



D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
PRINCIPI FILOSOFICI

- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;**
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;**
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza**
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.**



Il Decreto Legislativo 81/2008

- Nell'art. 1, intitolato Finalità, viene affermato che le norme contenute nel decreto legislativo sono rivolte al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Esse mirano, precisamente, a garantire l'uniformità della tutela sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati



Il Decreto Legislativo 81/2008

- l'attuale normativa non si rivolge unicamente al lavoratore subordinato,
ma a tutte *“le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”*
(art. 2, comma 1, lett. a);



Il Decreto Legislativo 81/2008

ART. 3

- le norme contenute nel decreto legislativo si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, nonché a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, ed ai soggetti ad essi equiparati. Rimangono esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (art. 3, comma 8); mentre per alcune categorie, come le Forze Armate, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco o nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie etc. la legge rinvia la disciplina ad appositi decreti.



Il Decreto Legislativo 81/2008

ART. 4

- Per la prima volta, nel sistema di prevenzione e di protezione degli infortuni sul lavoro viene introdotta una serie di norme che collegano alcuni adempimenti alla presenza nel luogo di lavoro di un numero minimo di lavoratori.

Ad esempio le modalità da adottare per la valutazione dei rischi o le modalità di nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



Il Decreto Legislativo 81/2008

- Anche nel decreto legislativo n. 81 del 2008 vengono confermate le linee guida che hanno caratterizzato il sistema di prevenzione introdotto con il decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente:
- una maggiore specificazione del contenuto dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro;
- la programmazione della gestione della sicurezza e la procedimentalizzazione degli obblighi di prevenzione;
- una gestione concertata della sicurezza all'interno dell'impresa attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti, i cui compiti sono meglio ridefiniti e specificati.



Il Decreto Legislativo 81/2008

ART. 15

- Nelle misure generali di tutela vengono inserite per la prima volta anche l'informazione e la formazione adeguate per il dirigente ed il preposto (lett. o), la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; inoltre, il controllo sanitario oggi riguarda i lavoratori in genere e all'allontanamento per motivi sanitari per l'esposizione al rischio si affianca la possibilità di adibizione del lavoratore a mansioni diverse (lett. m).



Valutazione dei rischi

La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



Obblighi nei confronti dei lavoratori

- Informazione
- Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
- E' disciplinata, per quanto riguarda quella destinata ai lavoratori, dall'art. 36, che ricalca, senza modifiche di rilievo, il contenuto dell'art. 21 del d. lgs. n. 626 del 1994.
- Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.



Obblighi nei confronti dei lavoratori

- Il datore di lavoro fornisce un'adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e sulla prevenzione incendi, sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi.



FORMAZIONE

- Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.



Obblighi nei confronti dei lavoratori

- In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6).



ADDESTRAMENTO

- Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.



Obblighi nei confronti dei lavoratori

- formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza e ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”
(art. 37, comma 1).



Figure aziendali preposte alla sicurezza

INAIL

I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/2008:

compiti,
obblighi,
responsabilità civili e penali,
sistema pubblico di prevenzione



Gli attori della prevenzione

Il modello di sicurezza in forma partecipativa del decreto legislativo n. 81 del 2008, non incentrato esclusivamente sulla figura del datore di lavoro e dei titolari di posizioni di garanzia, **è basato sull'apporto di diverse figure** che, partecipando e/o collaborando attivamente alla gestione della prevenzione e protezione dei lavoratori, contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di rendere più sicuro l'ambiente di lavoro.



Gli attori della prevenzione

Il datore di lavoro

è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e, comunque, è il soggetto che ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
(art. 2 d.lgs. n. 81/2008)



Gli attori della prevenzione

Il datore di lavoro

il datore di lavoro privato o pubblico non può delegare alcuni dei principali compiti a lui assegnati come:

- la valutazione del rischio;
- l'elaborazione del piano di sicurezza;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1)



Gli attori della prevenzione

Il dirigente

- Il dirigente è considerato l'*alter ego* del datore di lavoro

è il soggetto che **dirige** le attività produttive in senso tecnico o amministrativo pur senza essere titolare di poteri di gestione generali attribuiti al datore di lavoro.



Gli attori della prevenzione

Il dirigente

Funzioni:

- **organizza** il lavoro in azienda,
- **controlla** la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza,
- **segnala** eventuali carenze nelle misure di sicurezza
- **provvede**, se ha poteri decisori e di spesa, a ripristinare la sicurezza sul luogo di lavoro,
- **esige** il rispetto della disciplina prevenzionale.



Gli attori della prevenzione

Il preposto

Nelle strutture complesse la vigilanza viene delegata ai **preposti**, chiamati a **sorvegliare i lavoratori durante il lavoro**; pur tuttavia permane un obbligo di controllo e vigilanza quando gli organi direttivi sono venuti a conoscenza di specifiche inadempienze o abbiano avuto ingerenza nella tutela dei lavoratori imponendo precisi ordini.



Gli attori della prevenzione

Il preposto

In base al principio di effettività la qualifica di **preposto** **non richiede un incarico formale**, ma può essere assunta anche tacitamente con un comportamento concludente che si realizza con **impartire ordini e direttive**, purché questo compito sia noto e riconosciuto dai compagni di lavoro.

In questo caso si parla di preposto di fatto.



Gli attori della prevenzione

Il preposto

Funzioni:

- **verifica** che i dipendenti si avvalgano delle misure di sicurezza ed utilizzino gli attrezzi ed i mezzi di protezione in modo appropriato,
- **verifica** la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge ed impedisce l'utilizzazione di quelli che siano pericolosi,
- **fornisce** le istruzioni necessarie per un corretto svolgimento della prestazione lavorativa,
- **sorveglia** i dipendenti per evitare condotte pericolose per la loro incolumità,
- **segnala** al datore di lavoro o al dirigente le carenze nel sistema di sicurezza ed impedisce l'esecuzione della prestazione lavorativa qualora si accorga che il prestatore di lavoro è incapace o inadatto.



Gli attori della prevenzione

Il preposto

Il preposto esercita la vigilanza **assicurando**, più che la presenza fisica che non è in sé necessariamente idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori, la **gestione oculata dei luoghi di lavoro** ponendo in essere tutte le misure imposte normativamente (informazione, formazione, attrezzature idonee e presidi di sicurezza), nonché ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e di diligenza, **a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro** (Organizzazione del lavoro).

Non spetta al preposto attivare misure prevenzionali attinenti l'organizzazione dei mezzi produttivi.



Servizio di Prevenzione e Protezione

Come si evince dall'elenco contenuto nell'art. 33, i **compiti assegnati** al servizio di prevenzione e protezione hanno **natura di studio e progettazione** e non attuativa delle misure di sicurezza, tanto che il responsabile assume il ruolo di consulente tecnico delle decisioni aziendali in materia di sicurezza in quanto privo di poteri di spesa e gestionali.

Da ciò si evince che il responsabile e il personale addetto al servizio devono possedere **capacità adeguate** a svolgere i compiti assegnati.



Servizio di Prevenzione e Protezione

I **compiti** del servizio sono:

- ✓ L'individuazione dei fattori di rischio
- ✓ la loro valutazione
- ✓ l'individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro
- ✓ favorire il rispetto della normativa vigente
- ✓ l'elaborazione delle misure preventive e protettive
- ✓ l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività
- ✓ la proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

INAIL



Il medico competente

Il datore di lavoro procede alla nomina del medico competente nei casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ossia in presenza :

- di lavori in cassoni ad aria compressa,
- di lavori che espongono ad agenti cancerogeni, ad agenti chimici, ad agenti biologici, a vibrazioni meccaniche, a radiazioni ionizzanti, al rischio amianto e al rischio rumore, al rischio silicio ed asbesto,
- di lavori che comportano la movimentazione manuale dei carichi e l'uso di videoterminali,
- di lavori nelle industrie estrattive,
- di lavori del settore marittimo e portuale.



L'azione del medico competente si può classificare in tre macro aree:

- Compiti connessi alla sorveglianza sanitaria;
- Compiti d'informazione e di certificazione;
- Compiti di collaborazione e di consulenza.



Il rappresentante dei lavoratori

Nel sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro disegnato dal dlgs. n. 626 del 1994 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge un'importante funzione nella gestione della sicurezza in forma partecipata.

Il RLS è divenuto un protagonista obbligatorio (art. 18, comma 1) della prevenzione con il d. lgs. n. 626 del 1994 che ne prevedeva per la prima volta l'istituzione e lo definiva come *“persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”*

(art. 2, comma 1, lett. f).



Il rappresentante dei lavoratori

Il RLS è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (art. 47, comma 2), nella misura di un rappresentante se nell'azienda ovvero nell'unità produttiva sono occupati sino a 200 lavoratori, nella misura di tre da 201 a 1.000 lavoratori occupati e nella misura di sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori (art. 47, comma 7)



IL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE

INAIL



L'attività di vigilanza

L'attività di vigilanza nel campo della prevenzione è affidata alle Unità Sanitarie Locali (art. 19, com. 1, lett. b), d.lgs. n. 758 del 1994), ma non in via esclusiva, come si evince dall'art. 13 del dlgs. n. 81 del 2008.



L'attività di vigilanza

Competenze

- All'Azienda Sanitaria Locale
 - per il territorio;
- Al Ministero dello sviluppo economico
 - per il settore minerario;
- Alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
 - per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali;
- Al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco;



L'attività di vigilanza

Competenze

- Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per le attività svolte nel settore delle costruzioni edili o di genio civile; per i lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi, per i lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei, per ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 13, comma 2);
- Ai dirigenti regionali del lavoro, che hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di lavoro (art. 64, D.P.R. n. 303/56)